

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio S.03 Bilancio e Programmazione – U.O. 03.1

Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio Legislativo e Legale

Prot. n. 18789

Palermo, 27/06/2025

CIRCOLARE N. 22

OGGETTO: Fondo rischi contenzioso – indicazioni per la ricognizione del contenzioso e per l'elaborazione dei documenti contabili

Ai Dirigenti Generali

Ai Dirigenti responsabili degli Uffici speciali e degli Uffici equiparati

Alle Ragionerie Centrali

E p.c.

All'On. Presidente della Regione

Agli Assessori Regionali - Uffici di Gabinetto

Al Collegio dei Revisori della Regione

Al Segretario Generale dell'Assemblea Regionale Siciliana

All'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo – Caltanissetta – Catania – Messina

LORO SEDI

Tra i fondi destinati agli accantonamenti previsti dal Legislatore nel sistema di contabilità armonizzata, che gli enti sono obbligatoriamente tenuti ad istituire, vi è il c.d. Fondo rischi contenzioso, disciplinato dal principio contabile di cui al punto 5.2 lettera h) dell'allegato A /2 al d. lgs. n. 118/2011, secondo il quale: *“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia*

condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.”.

La disciplina sopra richiamata prevede uno specifico obbligo, in capo agli enti, di accantonare la somma necessaria a far fronte alle eventuali spese di giudizio di cui, al momento dell'instaurazione del relativo contenzioso, non si ha certezza. Pur tuttavia, la corretta determinazione del Fondo rischi contenzioso è da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio.

Come è noto, l'applicativo in uso per la gestione della banca dati del contenzioso è stato realizzato da Sicilia Digitale s.p.a., sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio legislativo e legale e da questa Ragioneria generale.

Già con nota prot. n. 11888 del 8.6.2023 dell'Ufficio legislativo e legale, nell'ambito del suo ruolo di coordinamento della gestione del contenzioso, sono state fornite puntuali indicazioni per il corretto caricamento di ciascun contenzioso all'interno dell'applicativo “Gestione contenziosi” da parte delle Amministrazioni competenti.

Tuttavia, da un'analisi effettuata sulla predetta banca dati sono emersi alcuni profili di criticità che comportano, in considerazione del rispetto dei principi contabili e delle pronunce della Corte dei Conti sull'argomento, una necessaria armonizzazione della corretta gestione del contenzioso sulla banca dati in oggetto.

Invero, il giusto caricamento nell'applicativo del contenzioso risulta necessario sia per la corretta quantificazione dell'accantonamento complessivo al fondo rischi, che ai fini dell'elaborazione dei documenti contabili quali il bilancio di previsione, il rendiconto generale dell'esercizio e, di conseguenza, il bilancio consolidato ed il rendiconto consolidato.

Tanto premesso, con la presente circolare appare necessario richiamare le istruzioni in precedenza fornite (con nota prot. n. 17245 del 23/02/2022 e n. 11888 del 08.06.2023 dell'ULL e circolari n.14/2023 e 19/2024 – paragrafo “fondo contenzioso” - dello scrivente) e diramare le nuove indicazioni alla luce delle criticità finora emerse. Ciò anche in considerazione delle irregolarità segnalate con nota della scrivente Ragioneria prot. n. 15527 del 26/05/2025.

1. Caricamento dati contenzioso

Una delle criticità emerse riguarda il caricamento all'interno della banca dati effettuato erroneamente in maniera tardiva rispetto a contenziosi sorti in anni precedenti. Più precisamente, ad oggi risulta che alcuni contenziosi siano stati caricati solamente al momento della predisposizione della scheda per il riconoscimento del debito fuori bilancio (quindi a giudizio concluso) e non al momento in cui è sorto il contenzioso.

Ciascun Dipartimento/Ufficio, all'instaurarsi di un giudizio che la vede parte, è tenuto ad attivarsi per acquisire i dati necessari ad un tempestivo caricamento del contenzioso sull'applicativo.

A tal proposito questa Ragioneria ha già evidenziato (con la circolare n. 19/2024) che, in attuazione dei principi sanciti dal d.lgs. 118/2011, costituisca preciso obbligo di ciascuna Amministrazione – nel rispetto delle scadenze fissate per la predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto – procedere alla ricognizione ed all’aggiornamento del contenzioso pendente allo scopo di determinare una corretta quantificazione degli accantonamenti sull’apposito fondo. Il mancato adempimento di cui sopra ha comportato importanti rilievi da parte della Corte dei Conti sia in sede di Parifica del rendiconto che in sede di esame del Bilancio di previsione.

Pertanto, al momento del caricamento, dovranno essere specificate le seguenti informazioni sul contenzioso pendente:

- a) **L’importo del contenzioso:** deve essere di norma indicato (precisando l’intero importo richiesto con l’atto introduttivo del giudizio). Diversamente, è necessario che l’operatore incaricato inserisca nell’apposita casella “*Note contenzioso*” la motivazione per cui non viene inserito il valore (per esempio, controversie che non hanno implicazioni finanziarie, quali quelle scaturenti dal silenzio dell’Amministrazione o da impugnazione di provvedimento di diniego di concessione senza correlata richiesta di risarcimento danni). Tale precisazione si rende necessaria in quanto sono stati riscontrati molteplici casi in cui l’importo del contenzioso risulta non determinato e valorizzato in € 0,00 senza alcuna specifica motivazione. Ciò può comportare una sottostima delle somme da accantonare.
- b) **Le somme già impegnate** (che saranno dal sistema automaticamente sottratte all’accantonamento). Invero, come precisa il punto 5.2 dell’allegato 4.2 al d.lgs 118/2011, lett. h) “*nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso*”. In tale ipotesi, l’eventuale mancato inserimento delle somme già impegnate, ivi comprese quelle relative ai pignoramenti, comporterebbe una sovrastima delle somme da accantonare.
- c) **Le spese di giudizio.** Sul punto occorre precisare la distinzione tra spese legali derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo (ad esempio sentenza, ordinanza ecc.) e spese per diritti ed onorari di giudizio, da pagare in favore dell’Avvocatura dello Stato.
Le prime vanno quantificate su base stimata e indicate nell’apposito campo della banca dati per la gestione dei contenziosi; successivamente, all’esito del giudizio, in presenza di titolo esecutivo con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese legali, queste verranno pagate previo riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73, lett. a) del d.lgs. 118/2011.
Diversamente, la liquidazione delle spese dei diritti ed onorari, per la difesa dell’amministrazione, in favore dell’Avvocatura dello Stato, è da ricondursi alla diversa fattispecie di debito derivante dall’acquisizione del servizio legale di difesa in giudizio dell’Amministrazione.
Pertanto, ai fini del pagamento del prospetto di liquidazione trasmesso dall’Avvocatura dello Stato, va fatta una verifica sull’esistenza di sufficiente copertura sul capitolo “*spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l’assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori (spese obbligatorie)*” e, in mancanza della relativa copertura, richiedere che venga effettuata la variazione di bilancio. Ciò qualora il pagamento avvenga in maniera tempestiva nell’anno finanziario in cui è stato trasmesso il prospetto di liquidazione dell’onorario dell’Avvocatura dello Stato. Per converso, nel caso in cui l’impegno per il pagamento venga effettuato in un anno diverso da quello della trasmissione del prospetto di li-

quidazione, questo costituirà debito fuori bilancio e si dovrà seguire il procedimento previsto dall'art. 73 lett. e) d.lgs. 118/2011. Dunque, in entrambi i casi, le spese per Avvocatura non confluiscono nell'accantonamento del Fondo contenzioso di cui al capitolo 215740.

Infine, occorre precisare che tra le spese legali cui l'Amministrazione potrebbe dover fare fronte, vi è l'ipotesi del rimborso delle spese legali ai dipendenti previsto dalla Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145. In tale fattispecie, l'Amministrazione, per effettuare il pagamento a seguito di istanza di rimborso da parte del dipendente, dovrà seguire il medesimo procedimento indicato al capoverso precedente, facendo riferimento al momento della ricezione della relativa richiesta ai sensi dell'art. 39, L.R. 29 dicembre 1980, n. 145 ss.mm.ii.

- d) **Il rischio di soccombenza e la percentuale di soccombenza.** Trattasi della stima del rischio di soccombenza che, come più volte precisato dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo, Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 80/2025/PRSE, depositata il 15 maggio 2025), in assenza di definizione specifica da parte dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, può ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità ed in particolare dai principi IAS 37 e OIC 31. Invero, l'Ente è tenuto a valutare il rischio di soccombenza per ciascun giudizio in cui esso risulti coinvolto, procedendo al conseguente accantonamento delle somme. Dunque, particolare attenzione dovrà essere prestata alla corretta determinazione della stima del rischio di soccombenza (anche previo eventuale coinvolgimento dei legali che curano il patrocinio per conto dell'Ente), posto che da tale stima del grado di soccombenza deriva il conseguente accantonamento sul fondo contenzioso. Di seguito si richiamano i principi che possono soccorrere per la classificazione delle passività potenziali da contenzioso secondo i gradi del certo, del probabile, del possibile, e del remoto (cfr. *ex plurimis* Sezione delle autonomie, deliberazione n. 14/2017/INPR; Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 6/2019/SS.RR./PARI; Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 37/2023/VSG; sez. reg. di contr. Campania, delib. nn. 240/2017/PRSP, 7/2018/PRSP, 125/2019/PRSP e 204/2019; sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 18/2020/PRSE; sez. reg. di contr. Lombardia, delib. nn. 69/2020/PRSE e 43/2022/PRSP; Sez. Contr. Piemonte, delibere nn. 16/2022/SRCPIE/PRSE e 134/2022/SRCPIE/PRSE):

- **debito certo** “(indice di rischio **100%**) è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa *ex lege*” (c.f.r. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 80/2025/PRSE);
- **passività probabile**, con indice di rischio **almeno del 51%**, che impone un accantonamento almeno pari a tale percentuale. Vi rientrano le ipotesi “*di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui sia stato formulato un giudizio di soccombenza di grande rilevanza*” (c.f.r. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 80/2025/PRSE). Invero, secondo il Documento OIC N. 31, un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario. Pertanto, tradotto numericamente, presuppone un indice di rischio di verifica almeno pari al 51%, contro un 49% che non si verifichi. Quindi se la valutazione di rischio è probabile si deve applicare almeno un tasso di accantonamento del 51%;
- **passività possibile** che, in base al documento OIC n. 31, è tale la passività per cui il grado di avveramento dell'evento che la può generare è inferiore al pro-

babile; in base allo IAS 37, il grado di “possibile” ricorre se è più verosimile che il fatto non si verifichi piuttosto che il contrario, cioè la probabilità che il fatto non si verifichi è maggiore della probabilità che il fatto si verifichi. Quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del **49%** e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- **passività da evento remoto**, il cui indice di rischio è **inferiore al 10%**. In questo caso, l’evento generativo “*ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali*” (cfr. OIC-31).

Conseguentemente, in linea con i principi sopra indicati, all’interno della banca dati sarà possibile valorizzare il rischio di soccombenza come di seguito riportato:

- Certo = 100%
- Probabile = $50\% \leq x \leq 99\%$
- Possibile = $10\% \leq x \leq 49\%$
- Remoto = $1\% \leq x \leq 9\%$
- Impossibile = 0%

La giurisprudenza contabile, pur riconoscendo le difficoltà implicite nella valutazione dei rischi derivanti dal contenzioso, ha ribadito che “*è necessario che l’ente faccia delle opportune e precise valutazioni (in parte, inevitabilmente, discrezionali) sulle variabili sopra indicate, che incidono direttamente sulla quantificazione del fondo. In particolare, la ragionevole determinazione della probabilità di soccombenza e dell’importo da corrispondere alla controparte sono elementi imprescindibili per consentire all’ente una corretta quantificazione degli impatti sul bilancio derivanti dal contenzioso, e la conseguente necessaria copertura attraverso un apposito accantonamento. Il metodo delineato dal principio contabile, pur con le sue difficoltà applicative, è l’unico che consente all’ente una quantificazione verosimile dei potenziali effetti nefasti del contenzioso, e ai soggetti esterni la verifica della congruità dell’accantonamento*” (cfr. sez. reg. di contr. Toscana, delib. n. 168/2022).

Pertanto, una volta individuato il contenzioso e successivamente associato allo stesso uno dei coefficienti che determinano il grado di soccombenza, è possibile stimare, in maniera più attendibile, l’accantonamento per il rischio da contenzioso da iscrivere al bilancio. La stima del grado di probabilità del verificarsi del debito nel futuro (ovvero della probabilità di soccombenza) assume, dunque, un’importanza fondamentale, essendo l’elemento da cui dipende la necessità di stanziare il relativo accantonamento.

Invero, una quantificazione non proporzionata, ossia in eccedenza rispetto al reale rischio di soccombenza, comporterebbe la conseguente indisponibilità dell’importo eccedente, che potrebbe essere utilizzata per altri interventi di interesse pubblico. Pertanto, eccedere nella quantità dell’accantonamento, non costituisce una corretta modalità di gestione, poiché viene temporaneamente resa indisponibile una quota di risorse a beneficio della collettività.

D’altro canto, l’eventuale mancato accantonamento rappresenta un grave *vulnus* ai principi dell’armonizzazione contabile che, lungi dall’essere una mera irregolarità, si riverbera sulla stessa rappresentazione del risultato di amministrazione, come coefficiente necessario dell’equilibrio di

bilancio (Corte Costituzionale 279/2016 e cfr. Corte dei Conti – Sezione Controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 66/2025/VSG).

2. Aggiornamento dati contenzioso

Non di meno appare opportuno precisare che ogni contenzioso caricato deve essere costantemente monitorato e, se necessario, aggiornato.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile *“risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza”* (cfr. da ultimo, Corte dei Conti – Sezione Controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 61/2024/VSG).

Ancora, la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare che: *“La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento”* (Corte dei Conti, Sez. Contr. Sicilia, del. n. 6/2019/SS.RR/PARI).

Si ritiene necessario in questa sede ribadire l'importanza del rispetto dei principi contabili sopra riportati, la cui finalità è quella di non fare trovare l'Amministrazione priva di risorse sufficienti al momento del dovuto pagamento di spese, sia legali che risarcitorie. La finalità è altresì quella di preservare gli equilibri di bilancio, ed è per tale motivo che si richiede lo sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a valutare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili (Corte dei Conti, sez. contr. Emilia Romagna, Deliberazione n. 44/2024/VSG).

Alla luce di quanto sin qui esposto, attesa la doverosità dell'applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile, l'assenza di un'attività ricognitiva del contenzioso in essere rappresenta un evidente inadempimento di detti principi e una (già più volte evidenziata dalla Corte dei Conti) distorsione dei dati ai fini della predisposizione dei documenti contabili.

Pertanto, le Amministrazioni ai fini del costante aggiornamento devono tenere in considerazione le scadenze stabilite dal D.lgs. 118/2011, nonché i connessi termini fissati da questa Ragioneria (che sono da intendersi come perentori), per la predisposizione dei documenti contabili e, precisamente, nell'ordine: bilancio di previsione dell'esercizio successivo entro il 31 dicembre, risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce entro il 31 gennaio, rendiconto dell'esercizio precedente entro il 30 aprile, l'assestamento delle previsioni di bilancio 31 luglio, nonché di eventuali leggi di variazioni al bilancio di previsione.

3. Contenzioso “provvisorio”

Il numero di Ruolo Generale (R.G.) costituisce un elemento essenziale per l'individuazione del contenzioso.

Esso è unico e, nel corso del (grado) giudizio, non viene modificato.

Ciò impone all'Amministrazione di inserire il contenzioso con l'indicazione del numero di R.G. non appena questo sia noto.

E' di fondamentale importanza, quindi, che il numero di R.G. sia compiutamente indicato come primo adempimento all'atto della predisposizione della scheda perché consente un costante monitoraggio, con quello che ne consegue sotto il profilo dell'efficacia ed anche perché evita la duplicazione dei giudizi.

La possibilità di identificare un contenzioso come "*provvisorio*" deve essere, pertanto, del tutto eccezionale e temporanea solo nel caso in cui le Amministrazioni, a seguito della notifica di un determinato atto giudiziale rispetto al quale non sia ancora possibile identificare il numero di Ruolo Generale, non siano in grado di effettuare il tempestivo caricamento del contenzioso all'interno della banca dati.

Si ricorda che alcuni giudizi (ad esempio quelli introdotti con ricorso al giudice del lavoro) pervengono già con l'indicazione del numero di Ruolo Generale.

Quelli relativi ad altri riti (civili/amministrativi) prevedono l'inserimento del numero di ruolo successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio e vengono iscritti a ruolo, secondo le norme che regolano i processi, entro termini brevi presso le Cancellerie/Segreterie degli Uffici giudiziari dove sono stati proposti.

Sicché, in breve tempo, contattando le sedi dell'Avvocatura dello Stato destinatarie della notifica dell'atto medesimo si potrà acquisire il numero di ruolo.

Questo adempimento che, apparentemente, impone un passaggio in più, in realtà facilita notevolmente le fasi di monitoraggio, impedendo duplicazioni o difficoltà di reperimento dei dati.

Tuttavia, come già precisato da questa Ragioneria con nota prot. 92689 del 04.09.2023 e, da ultimo, con nota prot. n. 15527 del 26.05.2025, in sede di estrapolazione dei dati è emerso che alcune Amministrazioni invece di procedere all'aggiornamento del contenzioso con l'indicazione del numero di R.G., mantengono in banca dati il contenzioso con stato "*provvisorio*" e in taluni casi caricano *ex novo* il medesimo contenzioso, questa volta con l'effettiva indicazione del numero di R.G. Questa errata modalità di gestione delle informazioni sui contenziosi potrebbe comportare la duplicazione di talune schede contenziosi e, conseguentemente, di somme accantonate.

A tutt'oggi, infatti, si registra la presenza di contenziosi in stato "*provvisorio*" riferiti ad annualità precedenti al 2025, circostanza che appare alquanto anomala e improbabile.

Pertanto, costituisce obbligo per ciascuna Amministrazione provvedere ad aggiornare tempestivamente i contenziosi con i dati definitivi, avendo cura di controllare l'eventuale duplicazione di contenziosi che potrebbe essersi verificata a causa di doppi caricamenti del contenzioso con stato prima "*provvisorio*" e poi con inserimento effettivo di RG, con la conseguenza di gravare l'erario regionale di un doppio accantonamento.

4. Contenziosi convenuti multipli

Non di rado, nelle controversie che coinvolgono l'Amministrazione regionale risultano convenute più amministrazioni/dipartimenti. In tali ipotesi, l'operatore che viene a conoscenza del contenzioso deve provvedere all'inserimento in banca dati, indicando nella scheda contenzioso, nel campo "Convenuti", tutte le amministrazioni che sono parti passive.

Tanto premesso, poiché ogni contenzioso deve essere associato a un unico ID univoco in banca dati, è fondamentale che le amministrazioni coinvolte in un medesimo procedimento si coordinino in modo preciso e puntuale, al fine di garantire un corretto inserimento e un aggiornamento costante - secondo le indicazioni fornite ai punti precedenti - in relazione ai profili di propria competenza per evitare l'esistenza di diversi contenziosi con il relativo accantonamento caricati più volte, ognuno dei quali con accantonamento per l'intero importo.

Pertanto, una volta definito il contenzioso, in caso di condanna di più amministrazioni/dipartimenti o uffici equiparati regionali, è dovere di ciascuno di questi procedere all'iter per la trasmissione delle schede di riconoscimento del debito fuori bilancio, all'esito del quale (dopo il riconoscimento previsto per legge ed effettuate le dovute variazioni), sarà cura dei singoli dipartimenti procedere autonomamente con l'assunzione dell'impegno e l'emissione dei mandati di pagamento relativi alla propria quota o se condannati in solido raccordandosi in maniera tale che quanto impegnato e pagato non sia superiore all'importo della condanna.

Verifica sulle irregolarità

Alla luce di quanto sopra evidenziato, considerata la fondamentale importanza che riveste la corretta gestione della banca dati fondo contenzioso, in ossequio ai principi contabili, sarà effettuato un periodico monitoraggio sull'applicativo, verificando il corretto caricamento e il costante aggiornamento dei dati come richiesto.

Infatti, al fine di limitare il verificarsi delle irregolarità riscontrate e illustrate con la presente circolare, questa Ragioneria ha già effettuato un primo controllo puntuale sui dati risultanti alla data del 10 aprile 2025, provvedendo a segnalare le criticità riscontrate alle Amministrazioni di competenza con nota prot. 15527 del 26/05/2025.

Una seconda comunicazione verrà fatta entro il 30 settembre, al fine di individuare quali Amministrazioni non hanno allineato i dati e, di conseguenza, segnalare le eventuali irregolarità perduranti al Presidente della Regione, agli Assessori nonché all'OIV, in ottemperanza alla direttiva del Presidente Prot. n. 24877/Gab del 02 Dicembre 2024.

Si richiamano, ad integrazione, le circolari di questa Ragioneria precedentemente emanate tuttora vigenti e, precisamente, la circolare n. 2/2022, circolare n. 13/2023, circolare n. 18/2023, circolare n. 21/2023, circolare n. 9/2025, circolare n. 17/2025, circolare n. 21/2025, nonché le note prot. n. 17245 del 23/02/2022 e n. 11888 del 08/06/2023 e n. dell'U.L.L.

Ulteriori indicazioni saranno fornite con la circolare del bilancio di previsione nella quale sarà indicato la data entro cui adempiere al corretto caricamento e aggiornamento dei dati relativi ai contenziosi, come sopra precisato, ai fini della predisposizione dello schema di Bilancio.

Il Ragioniere Generale
Avv. Ignazio Tozzo

Il Dirigente del Servizio 03
Gloria Giglio

Il Dirigente del Servizio S.03.1
Maria Anna Cardinale

I Funzionari

A. Princiotta - M. Migliazzo – G. Spinnato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/1993

L'Avvocato Generale
Giovanni Bologna

Il Dirigente *ad interim* Posizione n. 8
Avv. Vincenzo Farina

Il Funzionario Avvocato
Laura Lamacchia